

CIRCA L'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLE AGENZIE REGIONALI AGRIS SARDEGNA, LAORE SARDEGNA e ARGEA SARDEGNA

FATTO

Con deliberazione n°8/1 del 17 aprile 2024, la Giunta regionale ha demandato all'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di provvedere, con proprio decreto, ad adottare disposizioni attuative per la predisposizione dell'elenco di candidati idonei alla nomina quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti e delle strutture regionali afferenti al suo Assessorato.

Quindi, con il decreto n°12 prot. n°1183 del 23 aprile 2024 l'Assessore dell'Agricoltura ha approvato tali disposizioni, alle quali, le strutture regionali afferenti al suo Assessorato dovranno attenersi e, segnatamente, che devono essere applicate per la nomina dei Revisori nelle agenzie AGRIS, ARGEA e LAORE.

In esecuzione di tale decreto, il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura, con determinazione n°505 prot. n°10936 del 29 aprile 2024, ha approvato l'avviso volto alla selezione dei candidati idonei all'inserimento nell'elenco dal quale attingere per la nomina dei Revisori per le tre agenzie sopra indicate AGRIS, ARGEA e LAORE.

Tuttavia, l'Assessore e il Direttore Generale sono incorsi in errore ritenendo applicabile una disciplina che non riguarda la nomina dei Revisori degli enti regionali e che, anzi, non poteva proprio essere applicata e da tale errore è derivato l'inserimento nell'avviso di clausole manifestamente illegittime e lesive degli interessi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Revisori dei Conti della Sardegna.

Pertanto, si chiede un intervento in autotutela con la modifica/annullamento in autotutela per le seguenti ragioni di

DIRITTO

- 1° -

Il menzionato decreto dell'Assessore richiama erroneamente la disciplina applicabile alla nomina dei Revisori, non già degli enti regionali, ma della stessa Regione Sardegna, che non è, invece, ragionevolmente applicabile per le Agenzie alle quali tale decreto è indirizzato.

In particolare, il decreto assessoriale richiama:

“- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 3/SEZAUT/2012/INPR dell'8 febbraio 2012 recante "Criteri per l'inserimento nell'elenco dei Revisori dei Conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

- legge regionale 5 ottobre 2023 n. 7, recante “Disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti” e del decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l’istituzione del collegio dei Revisori dei Conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

A sua volta, sulla base di tali indicazioni, l’avviso approvato dal Direttore Generale contiene clausole conformi alla disciplina relativa ai Revisori della Regione, ma palesemente incongrue e incompatibili con quella che dovrebbe applicarsi alla nomina dei Revisori delle Agenzie e degli enti regionali.

In particolare, la normativa inconfidente è contenuta nell’art. 10, comma 1 lett. e) della l.r. n°7/2023 -richiamata dall’Assessore- il quale dispone che non possono assumere l’incarico di Revisore dei Conti della Regione: *“e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti”.*

La norma è tutt’al più comprensibile con riferimento alla nomina dei Revisori della Regione Sardegna, i quali, per salvaguardare la loro necessaria imparzialità, non possono intrattenere rapporti di rilevanza patrimoniale o professionale con enti soggetti alla direzione, al controllo della Regione o comunque da essa dipendenti.

Ma la stessa incompatibilità non si verifica certo per la nomina dei Revisori degli enti regionali, i quali non hanno certo nessun rapporto gerarchico, di direzione o controllo tra di loro, di modo che tale limite risulta del tutto ingiustificato ed arbitrario se applicato alla nomina dei Revisori di enti o agenzie regionali.

Ebbene, l’avviso pubblicato dal Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura, prevede proprio questa incompatibilità, del tutto arbitraria e ingiustificata, laddove, all’art. 3 dispone che non possono essere inseriti nell’elenco: *“e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.*

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono assumere, per l’intera durata del mandato, nuovi incarichi o consulenze presso l’amministrazione regionale, presso le amministrazioni del sistema Regione o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.”.

La previsione di questa incompatibilità è errata, incongrua, arbitraria e illegittima, almeno per le 3 seguenti ragioni.

1) Anzitutto, come si è sopra evidenziato l’incompatibilità in questione è prevista nella l.r. n°7/2023, che riguarda i Revisori

della Regione Sardegna, mentre non è prevista nella ben più conferente disciplina regionale sui Revisori degli enti regionali contenuta nella l.r. 23 agosto 1995, n°20 e nell'art. 36 della l.r. 4 febbraio 2016, n°2. Pertanto, la clausola in questione è manifestamente viziata per falsa applicazione della l.r. n°7/2023, avendo applicato tale disciplina a un'ipotesi non prevista dalla legge, né alla stessa riconducibile. Inoltre, la medesima clausola è viziata per violazione della l.r. n°20/1995 e della l.r. n°2/2016, perché introduce un requisito non previsto né consentito da questa più conferente disciplina.

2) In secondo luogo, la clausola è anche viziata per sviamento di potere e per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, perché conduce a un risultato diametralmente opposto a quello perseguito dal Legislatore con la menzionata normativa e che la stessa Amministrazione afferma di voler perseguire. Infatti, lo scopo del procedimento delineato dalla conferente disciplina e dal procedimento indicato pure dalla Giunta regionale con la sopra menzionata deliberazione è quello di scegliere "*i migliori*" e, cioè, i candidati con maggiore capacità e preparazione professionale. Tali sono, evidentemente, i candidati più appetibili sul mercato i quali, notoriamente, sono affidatari di più incarichi contemporaneamente e sono perfettamente in grado di adempierli nel migliore dei modi. Invece, la clausola mira a selezionare i candidati che abbiano un solo incarico e, quindi, coloro che, sul mercato, non sono così appetibili. In sostanza, mira a selezionare i "*peggiori*" e non i "*migliori*".

3) Ancora, la clausola, limitando l'incompatibilità solo a coloro i quali abbiano più di un incarico tra gli enti del Sistema regione o comunque negli enti locali aventi sede in Sardegna pregiudica i candidati sardi a discapito dei loro colleghi operanti al di fuori della Sardegna, i quali hanno statisticamente meno probabilità di cumulare l'incarico oggetto della selezione con altri incarichi conferiti da enti sardi. Si manifesta, pertanto, un'ulteriore ragione di illegittimità della clausola anche sotto il profilo della violazione delle libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di libera circolazione sancite a vari livelli dalla normativa nazionale ed europea, oltre che una macroscopica ingiustificata disparità di trattamento che viola addirittura i più basilari canoni di uguaglianza e di imparzialità dell'Amministrazione.

- 2° -

In ogni caso (nomina dei Revisori della Regione e dei Revisori degli Enti regionali) è altrettanto lesiva degli interessi dei Revisori, la clausola contenuta all'art. 2 dell'avviso, secondo cui possono essere iscritti nell'elenco degli idonei solamente i candidati con laurea magistrale, escludendo la possibilità di iscrizione ai "ragionieri e periti commerciali", iscritti nella Sez. "A" dell'Ordine, in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 78 del d.lgs. 28 giugno 2005, n°139: "A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli

iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo”.

Anzitutto, il requisito sembra essere stato desunto dalla deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 3/SEZAUT/2012/INPR dell'8 febbraio 2012, menzionata nel decreto dell'Assessore; tuttavia anche tale deliberazione riguarda i “*Criteri per l'inserimento nell'elenco dei Revisori dei Conti delle regioni*” e, quindi, non la nomina dei revisori negli enti regionali.

In realtà, la conferente normativa consente lo svolgimento di tali incarichi e l'iscrizione nel relativo elenco regionale anche ai professionisti non laureati, purchè in possesso degli stringenti requisiti professionali previsti. Si tratta, come è noto, della diffusa categoria di professionisti che, pur avendo un diploma tecnico attinente (ad es. ragioneria), svolgono proficuamente tale professione da tempo risalente.

In proposito, è opportuno rammentare che la disciplina del registro dei Revisori Contabili era contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 1992, n°88, che, al suo art. 3, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei Revisori richiedeva, tra l'altro, il requisito di “*a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni*” e, quindi, anche a professionisti non laureati.

Come è noto, la materia è stata riformata dal successivo d.lgs. 27 gennaio 2010, n°39, il quale, però, nel dettare la disciplina relativa transitoria, al suo art. 43, dispone:

- al 1° comma, che, nelle more di adozione di tutti i provvedimenti attuativi, continua ad applicarsi la previgente disciplina;
- al 4° comma, che, fino all'adozione dei provvedimenti applicativi: “*... per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*”
- infine e, in ogni caso, all'8° comma, che: “*Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*”.

La descritta normativa nazionale è, peraltro, richiamata espressamente all'art. 11 della l.r. n°23 agosto 1995, n°20 e nell'art. 36 della l.r. 4 febbraio 2016, n°2, per i revisori degli enti regionali.

Quindi, anche secondo la disciplina oggi vigente possono restare iscritti nel registro dei Revisori, tutti coloro che vi erano già iscritti ai sensi del d.lgs. n°88/1992 e, quindi, anche i “ragionieri e periti commerciali”, non laureati.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, la clausola è viziata sia perché prevede tale requisito sulla base di normativa non applicabile (e quindi dandone falsa applicazione), sia perché viola la normativa conferente, introducendo un requisito più stringente da quelli in essa previsti.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede un intervento in autotutela, che annulli le clausole sopra indicate ovvero le modifichi in coerenza con quanto rappresentato.

Si segnala, peraltro, che, in difetto di quanto richiesto, si profila il concreto e rilevante rischio di insorgenza di contenziosi, il cui esito, con alta probabilità potrebbe essere favorevole ai candidati esclusi, con conseguenti disguidi nella gestione del procedimento ovvero, addirittura, con probabili profili di responsabilità erariale per il funzionario o l'amministratore a cui dovesse imputarsi la nomina erronea dei componenti dei collegi.

Per gli Ordini della Sardegna

Presidente dell'ODCEC di Cagliari

(Dott. Alberto Vacca)

Presidente dell'ODCEC di Sassari

(Dott. Marco Scano)

Presidente dell'ODCEC di Oristano

(Dott.ssa Giuseppina Uda)

Presidente dell'ODCEC di Olbia Tempio Pausania

(Dott. Domenico Sotgiu)

Presidente dell'ODCEC di Nuoro

(Dott. Ivan Paglia)